

# COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Anno 2023

Deliberazione Consiglio Comunale n 41 del 27/07/2023

# **I N D I C E**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 3 - Soggetto attivo**

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI E PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**
- Art. 6 – Locali ed aree oggetto della tributo. Base imponibile**
- Art. 7 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti**
- Art. 8 –Produzione di rifiuti speciali riduzioni superficialie per contestuale produzione di rifiuti urbani**
- Art. 9 - Periodi di applicazione del tributo**

## **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 10 - Costo di gestione**
- Art. 11- Determinazione della tariffa**
- Art. 12 - Articolazione della tariffa**
- Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche**
- Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche**
- Art. 17 – Tributo giornaliero**
- Art. 18 - Tributo provinciale**

## **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art. 19 - Riduzioni del tributo**
- Art. 20 - Cumulabilità di riduzioni**
- Art. 21 - Agevolazioni / Esenzioni**
- Art. 22 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani**
- Art. 23 - Possibilità di ricorso al mercato**

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 24 - Riscossione**
- Art. 25 - Dichiarazione**
- Art. 25 bis - Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 25 ter - Richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e reclami**
- Art. 26 - Compiti degli uffici interni**

**Art. 27 - Rimborsi e compensazione**

**Art. 28 - Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 29 - Rateazione importo degli avvisi di pagamento/accertamento**

**Art. 30 - Riscossione coattiva**

**Art. 31 – Contenzioso**

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento**

**ALLEGATO A – Utenze non domestiche**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e regolamento per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

### **Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 6– Locali ed aree oggetto del tributo. Base imponibile**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

d) Aree esterne scoperte

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24 se le superfici già

dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 7 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, impianti tecnologici, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

e) unità immobiliari prive di utenze gas, acqua, luce. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree non operative, le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali riduzioni superficialie per contestuale produzione di rifiuti urbani**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni di superficie dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, come attestato da certificazione del direttore sanitario.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: **50%**;
- b) autoriparatori, carrozzerie, elettrauto, falegnamerie, distributori di carburante: **40%**;
- c) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: **15 %**;
- d) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, laboratori fotografici: **15%**.

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

### **Art. 9 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 24.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10 - Costo di gestione**

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e sulla base dei dati disponibili nell'Ente.

2. Tutti i costi sono ricompresi nel Piano finanziario del servizio e, salvo eccezioni a norma di legge, sono integralmente coperti dalle tariffe.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

### **Art. 11 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è approvata dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, commi 651 e segg. della Legge 147/2013 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.

3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ( quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compreso lo smaltimento e tutti i costi individuati dal D.P.R. 158/1999 e secondo quanto previsto dal MTR ( metodo tariffario rifiuti) definito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con deliberazione 443/2019 e seguenti.

### **Art. 12 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

In via transitoria, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti di produttività facendo riferimento a quelli previsti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, di eventuali ulteriori fattori che incidono sui coefficienti di produttività dei rifiuti di alcune categorie di utenze non domestiche e tenendo conto anche della necessità di un passaggio graduale dalla Tarsu alla TARI.

### **Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche**

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti:

condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza per le quali il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe alla data di emissione del ruolo o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione della TARI.

Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ed in caso di soggetti per i quali è stato avviato il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 25.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, la tariffa è calcolata con riferimento ai componenti il nucleo familiare o secondo quanto riportato nella Tabella A del presente articolo, scegliendo il metodo più favorevole per il contribuente.

b) domestiche non residenti :

occupate da persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze la tariffa è calcolata con riferimento al numero di componenti come nella sottostante tabella, salvo documentata prova contraria da parte del contribuente:

| <b>Tabella A</b><br><b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b> |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Superficie (mq)</b>                                                                                                               |            | <b>n° componenti</b> |
| <b>da</b>                                                                                                                            | <b>A</b>   |                      |
| <b>per superfici inferiori o uguali a 60 metri quadrati</b>                                                                          |            | <b>1</b>             |
| <b>61</b>                                                                                                                            | <b>120</b> | <b>2</b>             |
| <b>121</b>                                                                                                                           | <b>180</b> | <b>3</b>             |
| <b>181</b>                                                                                                                           | <b>240</b> | <b>4</b>             |
| <b>241</b>                                                                                                                           | <b>300</b> | <b>5</b>             |
| <b>oltre 300</b>                                                                                                                     |            | <b>6</b>             |

#### **Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati sulla base di quanto disposto dall'art. 12 per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, ai fini della determinazione del tributo, viene di regola effettuata sulla base del codice ATECO, al codice attività IVA nonché ad altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, od in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente nelle categorie previste dall'allegato A, si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti simile.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

#### **Art. 17 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale unico, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

### **Art. 18 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 19 – Riduzioni del tributo**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita verificabile documentazione per i non residenti: riduzione del 5 % nella quota fissa e nella quota variabile;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente: riduzione del 25 % nella quota fissa e nella quota variabile;

c) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art.1 comma 48 della Legge n.178 del 30.12.2020): riduzione di 2/3 della quota fissa e della quota variabile;

c.1) abitazioni di soggetti anziani o disabili ricoverati in case di cura, di riposo o che dimorano stabilmente in abitazioni di familiari, a condizione che i consumi delle utenze per energia, gas e acqua rilevino il mancato utilizzo dell'immobile: riduzione del 50% nella quota fissa e variabile;

- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **20 %** della sola quota variabile;
- e) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta:

riduzione del :

- **60 %** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a **3.000 metri**, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

- **40 %** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia compresa tra **1.001 metri** e **3.000 metri**, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

- **10 %** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia compresa tra **500 metri** e **1.000 metri**, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

- f) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto - riduzione del **20 %** della sola quota variabile .
- g) la tariffa delle aree scoperte delle utenze non domestiche è ridotta del **30%**;
- h) la tariffa per attività stagionali ( inferiori a 6 mesi ) è ridotta in misura del **30 %** ;
- i) utenze di attività produttive che dimostrino il conferimento diretto e continuativo presso la stazione ecologica dei materiali provenienti dall'attività ( imballaggi ecc.) – riduzione del **50%** della quota variabile;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal 1° giorno del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 20 - Cumulabilità di riduzioni**

In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili per le utenze domestiche può superare la soglia del 25% del tributo dovuto ad eccezione delle riduzioni previste per distanza dai punti di raccolta e delle riduzioni per disagio socio-economico.

## **Art. 21 - Agevolazioni / Esenzioni**

1. Per le utenze domestiche di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio socio/economico sono previste le seguenti riduzioni :

- indicatore I.S.E.E. da euro 0 ad euro 3000 : esenzione
- indicatore I.S.E.E. da euro 3001 ad euro 5000 : riduzione del 50%
- indicatore I.S.E.E. da euro 5001 ad euro 8265 : riduzione del 25%

L'agevolazione viene concessa previa presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento della tariffa, dell'attestazione riportante l'indicatore I.S.E.E. valida per l'anno di riferimento e previa dichiarazione di sostanziale invarianza della situazione economica;

Le richieste di riduzioni che non rientrano nelle fasce sopra indicate saranno valutate di volta in volta previa valutazione dei servizi sociali ed eventualmente concesse con atto di Giunta Municipale.

2. Esenzione per due anni dalla data di occupazione della nuova residenza nei centri storici individuati nel Tessuto A del piano operativo vigente. Per usufruire dell'esenzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione da verificare con l'ufficio Governo del Territorio.

3. Per le nuove attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi: esenzione dalla tassa rifiuti fino ad un massimo di euro 1.500,00 per i primi due anni dall'inizio dell'attività. Non è considerata nuova attività la variazione di ragione sociale riconducibile ai medesimi soggetti od a familiari in linea retta e collaterale fino al 3° grado.

La domanda-autocertificazione per richiedere di usufruire dell'esenzione prevista per le nuove attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi, deve essere presentata al Comune di Roccastrada entro i 90 giorni successivi a quello di inizio della nuova attività.

4. Alle utenze di associazioni di volontariato ex legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni è concessa una riduzione del 100% della tariffa.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 n° 147

-il costo delle riduzioni previste ai commi 2, 3, 4 e 5 deve essere coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune.

## **Art. 22 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u) del D.lgs.152/2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione fino ad un massimo del 50% della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe della relativa utenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio *dell'anno successivo a quello di riferimento*.

## **Art. 23 Possibilità di ricorso al mercato**

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico per un periodo minimo di due anni.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve

essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche che iniziano l'occupazione o la detenzione dopo le date di cui ai periodi precedenti, la scelta deve essere comunicata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa che viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione nei termini previsti dal regolamento dell'attività di recupero svolta, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

### **Art. 24 - Riscossione**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato (F24) ovvero apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune od altre modalità consentite dalla legge. Per il versamento spontaneo di quanto dovuto, il Comune, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, provvede all'invio di un avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, in cui sono indicati importi, modalità, termini e le indicazioni previste dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute,.

2. Il tributo, di norma, viene liquidato in quattro rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenze nei mesi di: aprile, luglio, settembre, dicembre.

3.Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4.Il numero delle rate e le scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative.

5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato in un'unica soluzione.

### **Art. 25 - Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui :

- ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.

5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n.15/2022.

#### **Art. 25 bis - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 gg solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art.31 al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il recapito postale di posta elettronica del contribuente;
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- c) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione indicando l'indirizzo di residenza/domicilio o recapito postale di posta elettronica per l'invio dell'eventuale congruaggio;
- e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale) ed il recapito postale di posta elettronica certificata del

- contribuente quale ditta individuale o società;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In caso di dichiarazione di cessazione l'indicazione dell'indirizzo anche di posta elettronica certificata per l'invio dell'eventuale conguaglio.
  - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, è presentata all'ufficio Tributi tenendo conto delle seguenti modalità di invio:
- Posta Elettronica Certificata - PEC
  - Raccomandata AR
  - Consegna al protocollo del Comune
  - Email standard precisando che l'Ente pur accettando l'invio della dichiarazione tramite tale canale non ne assicura la corretta ricezione.

In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale o di invio telematico.

6. Le richieste di cessazione e/o variazione del servizio, che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione e/o variazione qualora la relativa richiesta sia presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta successiva a tale termine. Diversamente le richieste di variazione che comportino un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

#### **Art.25 ter - Richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e reclami**

1. Il contribuente può presentare all'ufficio TARI del Comune una richiesta di informazioni/rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica disponibile presso l'ufficio TARI e scaricabile dal sito web del Comune. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune una richiesta scritta di informazioni, rettifica e/o reclamo degli importi addebitati senza utilizzare il modulo predisposto dall'ufficio, purché la comunicazione contenga tutte le informazioni utili all'evasione della richiesta di informazione, rettifica e/o reclamo.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo

eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione di cessazione e quindi non abbia un'utenza assoggettabile a TARI l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni indicate nella richiesta.

#### **Art. 26- Compiti degli uffici interni**

1. Gli uffici comunali competenti (servizi demografici, polizia locale, urbanistica e attività produttive/Suap) collaborano con l'ufficio tributi invitando gli utenti ad effettuare la denuncia di iscrizione o variazione della TARI ed individuano le modalità di condivisione dei dati che possono contribuire ad ottimizzare la gestione della tassa.

#### **Art. 27 - Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 28 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale.

10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

## **Art. 29 - Rateizzo importo degli avvisi di pagamento/accertamento**

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di pagamento e dagli avvisi di accertamento nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, supportata da apposita documentazione. La rateizzazione non può comunque eccedere 10 rate mensili se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00; per importi superiori si fa riferimento alla ripartizione prevista nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è sottoscritto dal Funzionario Responsabile della Tassa.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di scadenza degli avvisi di pagamento/accertamento; nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga presentata successivamente alla scadenza, e prima dell'avvio della riscossione coattiva, il numero delle rate mensili sarà calcolato in modo da non superare il periodo massimo di rateizzo che sarebbe stato accordato se la domanda fosse stata presentata entro i termini di scadenza degli avvisi.

4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta:

- a) il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

5. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento al regolamento comunale per la riscossione coattiva.

## **Art. 30 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 31 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Nel caso di denuncia spontanea oltre i termini previsti si applicano le sanzioni stabilite per il ravvedimento operoso a condizione che l'ufficio non abbia avviato azioni accertative.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

# ALLEGATO A

| Cod   | CATEGORIA                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 .1  | musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto                                |
| 2 .2  | cinematografi e teatri                                                               |
| 2 .3  | locali di deposito, magazzini annessi serv.fondo                                     |
| 2 .4  | campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi                                   |
| 2 .6  | esposizioni,autosaloni                                                               |
| 2 .7  | alberghi con ristorazione                                                            |
| 2 .8  | alberghi senza ristorazione                                                          |
| 2 .9  | case di cura e riposo                                                                |
| 2 .10 | ospedali                                                                             |
| 2 .11 | uffici,agenzie                                                                       |
| 2 .12 | banche,istituti di credito e studi professionali                                     |
| 2 .13 | negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli |
| 2 .14 | edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze                                              |
| 2 .15 | negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti                                   |
| 2 .17 | attivit  artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista                  |
| 2 .18 | attivit  artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro ed elettricista       |
| 2 .19 | carrozzeria,autofficina,elettrauto                                                   |
| 2 .20 | attivit  industriali con capannoni di produzione                                     |
| 2 .21 | attivit  artigianali di produzione beni specifici                                    |
| 2 .22 | ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub                                            |
| 2 .23 | mense,birrerie,amburgherie                                                           |
| 2 .24 | bar,caff  ,pasticceria                                                               |
| 2 .25 | supermercato,pane e pasta                                                            |
| 2 .26 | plurilicenze alimentari e/o miste                                                    |
| 2 .27 | ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio                                  |
| 2 .28 | ipermercati di generi misti                                                          |
| 2 .30 | discoteche,night club                                                                |
| 2 .31 | agriturismi con ristorante                                                           |
| 2 .32 | agriturismi senza ristorante, residence                                              |
| 2 .33 | macelleria,salumi e formaggi                                                         |
| 2 .34 | distributori di carburante aree scoperte                                             |
| 2 .35 | autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                 |